

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 10, paragrafo 4 e 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base dell'Unione europea nonché su un errore manifesto di valutazione nell'esame e nella valutazione delle prove fornite dal denunciante in materia di anti dumping per disporre la registrazione delle importazioni. La ricorrente sostiene che la Commissione ha basato le sue constatazioni relative all'imposizione della registrazione delle importazioni prevista dal regolamento impugnato su prove e dati non affidabili né rappresentativi del mercato dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti pertinenti in quanto la Commissione non ha adeguatamente valutato la presenza delle condizioni pertinenti per disporre la registrazione delle importazioni.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto della ricorrente di essere ascoltata, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La ricorrente sostiene che il suo diritto di essere ascoltata è stato compromesso in quanto ad essa non è stato fornito il metodo pertinente per valutare la presenza di dumping e non ha potuto presentare osservazioni su siffatto metodo. La ricorrente sostiene, inoltre, che il regolamento impugnato è viziato, in quanto contiene una motivazione incompleta nei limiti in cui in esso non si spiega chiaramente il metodo utilizzato per valutare il dumping nonché in che modo e per quale motivo la Commissione ha considerato affidabili le prove presentate dalla denunciante anti dumping, che sono prima facie palesemente inattendibili.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)

(Causa T-617/20)

(2020/C 414/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Standardkessel — Domanda di registrazione n. 18 017 986

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 luglio 2020 nel procedimento R 2665/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — Sun West e a. / Commissione

(Causa T-623/20)

(2020/C 414/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sun West (Saint-Allouestre, Francia), JB Solar (Saint-Allouestre), Azimut56 (Saint-Allouestre) (rappresentante: S. Manna, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione SA.40349 (2020/MI2) B2/AD/MKL/D*2020/091023, del 28 luglio 2020, recante rigetto della loro denuncia del 2 marzo 2020 relativa agli aiuti di Stato concessi ai produttori del settore fotovoltaico dallo Stato francese in forza dei decreti tariffari del 10 luglio 2006, del 12 gennaio e del 31 agosto 2010, per il motivo che:
 - le ricorrenti dovrebbero essere qualificate come «interessate» ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento UE 2015/1589, e che a tale titolo, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento UE 2015/1589, esse sarebbero autorizzate a presentare presso la Commissione una denuncia relativa ad aiuti illegali;
 - la Commissione sarebbe tenuta ad aprire senza indebito ritardo una fase di esame preliminare per qualsiasi denuncia relativa ad aiuti illegali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/1589;
 - la Commissione sarebbe tenuta a far applicare le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato e non potrebbe restare inerte;
 - le ricorrenti avrebbero utilizzato il modulo tipo di cui all'articolo 33 del regolamento UE 2015/1589.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, lettera h) del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento 2015/1589»). A tale proposito, le ricorrenti sostengono di possedere la qualità di «interessate».
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti ritengono che tale denuncia, in quanto presentata da una «parte interessata», rientri nell'ambito di applicazione del summenzionato articolo.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, per il motivo che la Commissione sarebbe stata tenuta, in forza di tale disposizione, ad aprire senza indebito ritardo una fase di esame preliminare per qualsiasi denuncia relativa ad aiuti illegali.